



Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro – Giudice Scopelliti”

Via Botteghele n. 29 - 89129 Reggio Calabria - C.F.: 92081620806 – C.M. RCIC870003

Tel. 0965-621596 - 0965621049 - Fax 0965-597023 –

Sito WEB: www.iccorradoalvaro-giudicescopelliti.edu.it

e-mail: rcic870003@istruzione.it – rcic870003@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UFML9Q

Prot. n.3437
Circolare n.49

Reggio Calabria, 11/11/2022

Alle famiglie degli alunni/e
Ai Docenti
Sito web

Oggetto: Criteri di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo

Si informano le famiglie degli alunni che il Collegio dei Docenti, per quanto riguarda la **Scuola Secondaria di 1° grado**, ha stabilito il criterio della **NON AMMISSIONE** alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo nel caso di **3 insufficienze** (voto inferiore a sei decimi) **in 3 discipline**.

I docenti coordinatori delle classi sono invitati a convocare **entrambi** i genitori degli allievi che, a tutt’oggi, non hanno colmato le lacune nelle varie discipline e a far loro sottoscrivere la presente informativa.

In merito alla validità dell’anno scolastico e alle eventuali deroghe al tetto massimo di assenze consentite dalla vigente normativa, si fa riferimento alla Circolare n. 33 già diramata, tramite sito web, in data 11.10.2022.

I genitori degli alunni e delle alunne con un numero di assenze talmente elevato da comportare la non validità dell’anno scolastico dovranno presentare, entro un termine che sarà successivamente comunicato tramite circolare, tutte le documentazioni/certificazioni/autodichirazioni utili all’eventuale applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti del 09.10.2022 ed elencate nella Circolare n. 33 del 11.10.2022.

Per ciò che concerne le sanzioni disciplinari si rammenta che l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva se è incorso nella sanzione disciplinare prevista dall’**articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998**, che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.

Resta confermato tutto quanto già deliberato, e riportato sul Protocollo valutativo allegato al PTOF, relativamente alla valutazione nella **Scuola Primaria**.

Più precisamente, alla Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e deve essere comprovata da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità (articolo 3 comma 3 Decreto Legislativo n. 62/2017).

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Adriana LABATE

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.l. 39/93